



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., Dr Nicola Mazzocca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 270/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto APPALTO, pendente

TRA

Maison Immobilier s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli, al Centro Direzionale Isola F/10, presso lo studio dell'Avv. Antonio De Vivo e dell'Avv. Giancarlo Borriello, dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione

OPPONENTE

E

A.F. COSTRUZIONI S.A.S. DI MELE FORTUNATO, el.te dom. ta in Napoli al Corso V. Emanuele n. 167/A presso lo studio dell'Avv. Francesco Romaniello, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Per la opponente: accoglimento dell'eccezione di improponibilità della domanda, per l'esistenza di clausola compromissoria, condanna dell'opposta per lite temeraria, vittoria di spese.

per la opposta: rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rilevarsi che la società opposta, malgrado la rimessione della causa sul ruolo, determinata dalla mancanza del fascicolo della procedura monitoria, non ha provveduto alla acquisizione del fascicolo monitorio.

Benché si tratti di documenti in certo qual modo già acquisiti al processo, e, quindi, sottratti alla disciplina delle preclusioni e della produzione dei documenti nuovi, alla relativa allegazione può applicarsi la disciplina relativa alla produzione dei documenti ritirati, il cui onere di nuova produzione è in capo al difensore, senza che possa configurarsi un obbligo a carico della Cancelleria di acquisizione della produzione monitoria.

Per tali ragioni, essendo stata già disposta la rimessione della causa sul ruolo per l'acquisizione della produzione monitoria, senza che sia intervenuta l'allegazione del relativo fascicolo, la causa può essere decisa allo stato degli atti, salva ogni valutazione in sede di appello per la produzione della documentazione indicata.



Procedendo nella deliberazione delle eccezioni sollevate dalla parte opponente, deve, innanzitutto, provvedersi in ordine alla eccezione di improponibilità per la presenza di una clausola compromissoria, sul contratto di appalto concluso tra le parti.

Sul punto, deve osservarsi, infatti, che il contratto di appalto concluso tra le parti, ed allegato agli atti, sulla cui riferibilità al rapporto non è insorta nessuna contestazione, ha precisato espressamente all'art. 31 che "ogni e qualsivoglia controversia dovesse insorgere nella interpretazione e/o nell'esecuzione del presente contratto verrà deferita al giudizio di un Collegio tre arbitri che deciderà secondo le norme del rito di cui agli art. 806 e sms c.p.c."

A fronte dell'eccezione sollevata dalla opponente in ordine alla natura vessatoria di tale clausola ed alla mancata apposita sottoscrizione della stessa, si impone una verifica circa la possibilità di considerare la detta clausola come tale da necessitare o meno di un'apposita sottoscrizione.

La disciplina relativa va rinvenuta nell'art. 1341 c.c. che prevede la necessità di apposita approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie, tra le quali sicuramente può farsi rientrare, perché testuale, la clausola compromissoria.

Per costante giurisprudenza, tuttavia, la disciplina in questione viene ancorata alla natura di contratto di adesione del contratto nel quale sono apposte le clausole descritte come vessatorie.

Ai sensi della costante Giurisprudenza, "Un contratto è qualificabile "per adesione" secondo il disposto dell'art. 1341 cod. civ. - e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto - solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti" (Cass. 7605/2005).

Nella fattispecie in esame vi sono motivi per ritenere che il contratto non abbia natura di contratto sottoscritto per adesione a formulari e o moduli, innanzitutto per la natura del contratto di appalto, che presenta un dettagliato ed analitico oggetto relativamente alle singole analitiche pattuizioni ed al suo oggetto.

Deve, inoltre, rilevarsi che anche la stessa natura delle parti, poste su un piano sostanzialmente paritario, nonché il mancato rinvio a condizioni generali di contratto, consenta di ritenere sussistente ed altamente verosimile l'esistenza di trattative che possono avere preceduto la conclusione del contratto.

Per tali ragioni, non potendosi ricostruire il contratto che regola il rapporto tra le parti come un contratto per adesione, deve ritenersi inapplicabile la disciplina di cui agli artt. 1341 ss. c.c. e deve ritenersi che la clausola compromissoria sia valida ed efficace tra le parti.

Ciò premesso, deve osservarsi che, sebbene possa ragionevolmente sostenersi la possibilità della proposizione del decreto ingiuntivo anche in presenza della clausola compromissoria (Cass. 8166/1999 e 79990/1997), non altrettanto è a dirsi per la fase di opposizione che deve essere oggetto di decisione da parte degli arbitri cui la parti hanno inteso deferire la decisione della controversia.



Vertendosi in materia di arbitrato rituale per avere le parti convenzionalmente stabilito di deferire la controversia ad un collegio di arbitri che deciderà secondo le norme di rito di cui agli artt. 806 ss. cc., deve dichiararsi la improponibilità della domanda proposta dalla A.F. Costruzioni di Mele Fortunato, e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 5768/2013 dell'8-10-2013, con ogni conseguenza in ordine alle spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre si rigetta la domanda di condanna per lite temeraria, non sussistendone i presupposti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in persona del G.M., Dr. Nicola Mazzocca, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 270/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto PAGAMENTO ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

1. dichiara l'improponibilità della domanda proposta dalla A.F. Costruzioni di Fortunato Mele, per l'esistenza di una clausola compromissoria, e revoca il decreto ingiuntivo n. 5768/2013 dell'8-10-2013,
2. condanna la ditta individuale A.F. Costruzione di Fortunato Mele, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della La Maison Immobiliare s.r.l., delle spese di lite, che si liquidano, di ufficio, in 4.400,00 €, così suddivisi 3.500,00 € per compenso avvocato, 900,00 € per spese, oltre rimborso spese generali nonché oltre I.V.A. e C.P.A..
3. Così deciso in Napoli, in data 5-5-2016

Il Giudice

Dr. Nicola Mazzocca

